

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1136

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMO, ARLOTTI, BONACCORSI, CARRA, COPPOLA, FAB-  
BRI, FONTANELLI, GANDOLFI, GHIZZONI, GULLO, LATTUCA,  
MAGORNO, MANZI, MORANI, MOSCATT, RAMPI, ROSTAN,  
RUBINATO, VENITTELLI, ZANIN**

Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere nelle attività a scopo benefico svolte dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale

*Presentata il 3 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre rimedio un *vulnus* creato dalla nostra legislazione in merito al diritto d'autore.

Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione, lo Stato intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Esse godono spesso di un regime normativo agevolato ma non sempre sono esenti dal pagamento di numerosi balzelli, anche se, in questo momento di crisi e di tensione, il valore sociale apportato dalle associazioni che spesso svolgono tali attività è unanimemente riconosciuto.

Questo paradosso si accentua nel momento del pagamento delle tasse spettanti per il diritto d'autore, quando, cioè, non solo si fornisce un beneficio in termini sociali alla comunità, ma si attivano anche nuove risorse creativo-culturali.

La presente proposta di legge intende, quindi, estendere l'esenzione, già prevista per le attività protette dal diritto d'autore nell'interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento, come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti

connessi nella società dell'informazione, anche alle attività svolte a scopo benefico dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale disciplinate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Tale esenzione intende conseguire i seguenti obiettivi: stimolare le attività a scopo benefico; incentivare la creatività in campo culturale e, infine, portare a un conseguente accertamento dei controlli antifrode sulle attività a scopo di lucro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore ».

€ 1,00

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17PDL0021800\*